



Committente

Università degli Studi di Pavia

Area Tecnica Informatica dell'Università degli Studi

Strada Nuova, 65

Pavia

C.F. 80007270186

0294/16

PROGETTO NUOVA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA NEL PALAZZO SAN TOMMASO

**CONSULENZA PER PROGETTO FUNZIONALE, ARCHITETTONICO E DISTRIBUTIVO
PROGETTO ESECUTIVO DEGLI ARREDI E DEGLI INTERNI**

PROGETTO ARREDI - LOTTO 1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I

Norme contrattuali e oneri d'impresa

04 Dicembre 2017

alterstudio partners

*alterstudio partners s.r.l.
7 viale ranzoni
20149 milano
t +39 02 29011250
f +39 02 29011249
partita iva 11732520157
codice fiscale 11732520157*

TITOLO I - NORME CONTRATTUALI E ONERI D'IMPRESA

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
DEFINIZIONI	4
CAPO 01 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	6
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	6
ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	6
ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO	7
ART. 4 RINVIO A NORME DI RIFERIMENTO	8
CAPO 02 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	9
ART. 5 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	9
ART. 6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	9
ART. 7 MODALITÀ E TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	11
ART. 8 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	11
ART. 9 NOMINA DI UN RESPONSABILE TECNICO E DOMICILIO.....	11
ART. 10 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	12
ART. 11 ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ, PROVENIENZA DEI MATERIALI E CERTIFICAZIONI....	12
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	13
ART. 12 SUBAPPALTO E CESSIONE	13
ART. 13 RISOLUZIONE	13
ART. 14 RECESSO	14
ART. 15 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 16 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	15
ART. 17 PROROGHE	16
ART. 18 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	16
ART. 19 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP.....	17
ART. 20 PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE	17
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI	19
ART. 21 CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA FORNITURA.....	19
ART. 22 EVENTUALI FORNITURE/SERVIZI IN ECONOMIA	19
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	20
ART. 23 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	20
ART. 24 PAGAMENTI IN ACCONTO	20
ART. 25 PAGAMENTI A SALDO.....	21
ART. 26 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	21
ART. 27 RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO.....	22
ART. 28 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	22

CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	23
ART. 29 VARIAZIONI.....	23
ART. 30 PREZZI APPLICABILI ALLE NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI.....	23
CAPO 7. CAUZIONI E GARANZIE	24
ART. 31 GARANZIA PROVVISORIA.....	24
ART. 32 GARANZIA DEFINITIVA	24
ART. 33 RIDUZIONE DELLE GARANZIE	25
ART. 34 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	25
CAPO 8. DISCIPLINA DELLA FORNITURA	26
ART. 35 CRITERI AMBIENTALI MINIMI	26
ART. 36 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DA ADOTTARE PER TUTTI I PRODOTTI REALIZZATI SU MISURA 26	
ART. 37 NORMATIVA UNI PER GLI ARREDI	29
ART. 38 PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E OBBLIGO DI SOPRALLUOGO.....	29
ART. 39 CAMPIONI DELL'AGGIUDICATARIA	29
ART. 40 CERTIFICAZIONI	30
ART. 41 CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	30
ART. 42 REGOLARITA' DELLA FORNITURA	31
ART. 43 GARANZIA ED ASSISTENZA POST VENDITA	31
ART. 44 PENALI	32
CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	34
ART. 45 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	34
ART. 46 TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'	34
ART. 47 PRESA IN CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI ULTIME.....	35
CAPO 10. NORME FINALI.....	36
ART. 48 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	36
ART. 49 CUSTODIA DEL CANTIERE	38
ART. 50 CARTELLO DI CANTIERE.....	38
ART. 51 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO.....	38
ART. 52 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	38
ART. 53 CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI.....	39
ART. 54 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	40
ART. 55 FORO COMPETENTE	40
ART. 56 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	40

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

DEFINIZIONI

<i>Stazione Appaltante</i>	Il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto
<i>Appaltatore</i>	Il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
<i>Capitolato Speciale</i>	Il presente documento, prima e seconda parte
<i>Contratto</i>	Il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore
<i>Progetto</i>	il progetto degli arredi redatto dal progettista alterstudio partners srl, sulla base del quale è stata espletata la gara. Il progetto è costituito dal Capitolato (Parte I e Parte II), dagli Elaborati Grafici e dall'Elenco delle Forniture.
<i>Lavori / Lavoro / Opera / Fornitura</i>	L'oggetto dell'appalto, ovvero la fornitura e posa degli arredi e dei complementi di arredo, e le opere complementari, come meglio dettagliato nel Capitolato e nel progetto.
<i>RUP</i>	Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale
<i>Progettista</i>	alterstudio partners srl, Milano
<i>DE</i>	l'ufficio di Direttore dell'esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 111 del Codice dei contratti e dell'articolo 300 del Regolamento generale
<i>DURC</i>	il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale
<i>DVR</i>	Documento Valutazione dei Rischi – redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 106 del 2009
<i>PSC</i>	Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008
<i>Costo del personale</i>	Il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'articolo 39, comma 3, del Regolamento, agli articoli 23, comma 16, 30, comma 3, e 105, comma 9, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008
<i>Costi di sicurezza aziendali</i>	I costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di

	valutazione dei rischi, di cui all'articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008
<i>Oneri di sicurezza (OS)</i>	Gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 97, comma 6, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014)

CAPO 01 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa degli scaffali compatti del magazzino chiuso della Biblioteca Universitaria di Pavia in "Palazzo San Tommaso", secondo quanto indicato negli elaborati progettuali.

Al presente Capitolato è allegato progetto descrittivo della fornitura e delle opere da eseguire.

Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai dettagli, alle finiture e ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'oggetto dell'appalto è **a corpo** e comprende sia la fornitura sia la posa in opera di tutti gli elementi descritti negli elaborati allegati, oltre ai mezzi necessari per realizzare i fini indicati nel progetto allegato al presente Capitolato, anche se non espressamente specificati, allo scopo di fornire l'opera eseguita a regola d'arte, in ogni sua componente.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare il bando, dare corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

ART. 2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. L'opera oggetto dell'appalto può essere così sommariamente descritta: fornitura e posa di scaffali compatti per il magazzino della Biblioteca Universitaria di Pavia in "Palazzo San Tommaso", secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto.

2. I lavori oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte II, nell'elenco delle lavorazioni allegato al presente capitolato e negli elaborati grafici di progetto. La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nei predetti atti di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi e dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni tecnico/costruttive specificate nel Capitolato Speciale e nei documenti di progetto.

3. Sono compresi tutti i materiali necessari per derivare dalle reti esistenti le forniture di energia elettrica sui piani di lavoro e, attraverso i mobili, sulle postazioni operative, quali cavi, prese, spine, passacavi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

4. Gli arredi, le attrezzature e gli impianti dovranno essere consegnati e installati finiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti presso la biblioteca.

5. La fornitura e posa di quanto oggetto dell'appalto dovrà avvenire nei tempi e nei modi che verranno indicati dalla Stazione Appaltante.

6. Tutti gli arredi dovranno avere le caratteristiche tecniche e qualitative minime indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

7. L'arredo dovrà essere installato e posizionato secondo la distribuzione specificata negli elaborati grafici.

8. Per quanto riguarda gli arredi di serie, la distribuzione è da considerarsi di carattere indicativo e pertanto suscettibile di modifiche e aggiustamenti dettati sia da esigenze organizzative sia da variazioni che potrebbero essere introdotte nel corso dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, le eventuali modifiche della disposizione degli arredi oggetto della fornitura non potranno costituire in alcun modo titolo per la richiesta di ulteriori compensi o rimborsi per eventuali maggiori oneri.

9. Sono compresi nell'appalto:

- a) l'esecuzione di tutte le prestazioni, le forniture di arredi e attrezzature e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dai suoi allegati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
- b) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, tutti gli eventuali miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive che dovessero essere contenuti nell'offerta tecnica.

ART. 3 IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo totale del corrispettivo dovuto per l'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto è definito in apposita clausola contrattuale, tenuto conto che l'importo progettuale dei lavori medesimi è così articolato:

A1	Importo FORNITURA al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi di sicurezza)	Euro	€ 239.000,00
B	Oneri relativi alla sicurezza (<u>non soggetti a ribasso</u>)	Euro	€ 1.200,00
A + B	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO, IVA ESCLUSA	Euro	€ 240.200,00

2. L'Appaltatore, in sede di offerta, ha presentato una dichiarazione con la quale attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso l'Elenco delle Forniture e il Computo Metrico Estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione della fornitura, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, dello stato degli spazi e dei luoghi in cui verrà effettuata la fornitura, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera e di averla giudicata realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del lavoro nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del lavoro in appalto.

3. Il presente appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera. Tale importo deve intendersi inoltre comprensivo dei costi relativi ai servizi connessi alla fornitura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il trasporto, il montaggio, lo smaltimento degli imballaggi, il ritiro di eventuali resi e gli eventuali interventi per il ripristino della funzionalità durante il periodo di garanzia. Pertanto la determinazione del

prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

4. L'aggiudicazione della fornitura è con il criterio dell'**offerta economicamente vantaggiosa**.
5. Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino offerte economiche superiori alla base d'asta.

ART. 4 RINVIO A NORME DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.
2. Più in particolare, si fa espressamente riferimento, per quanto applicabili, al Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE di cui al D. Lgs. 50/2016, e, in quanto compatibile con il predetto Codice, al Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore. L'appaltatore sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.
3. È esclusiva responsabilità dell'Appaltatore l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alla prestazione delle forniture e dei servizi previsti nel presente appalto (T.U.81/08).

CAPO 02 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto parte I, il Capitolato Speciale d'Appalto parte II, Schede tecniche ed eventuali allegati;
 - b) gli elaborati grafici e le descrizioni tecniche;
 - c) l'Elenco Prezzi
 - d) l'Elenco delle Forniture e delle eventuali lavorazioni.
 - e) le polizze di garanzia
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più conveniente per la Stazione Appaltante e più aderente alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante per le quali la fornitura è stata progettata, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante e dei suoi referenti.
3. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. È onere dell'Appaltatore affidatario del contratto della fornitura l'elaborazione e la stesura, a sua cura e responsabilità, di un **Progetto Costruttivo**, realizzato sulla base di un accurato rilievo dei luoghi, da realizzarsi a cura e responsabilità dell'Appaltatore, contenente i disegni costruttivi relativi a tutti gli arredi su misura, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione del Progettista. Oltre all'elenco descrittivo dettagliato e alle schede tecniche di tutti gli arredi facenti parte della fornitura e delle opere complementari, il Progetto Costruttivo dovrà contenere tutti gli elaborati grafici costruttivi relativi ai seguenti elementi facenti parte della fornitura:
Nel progetto costruttivo l'Appaltatore dovrà sviluppare e definire, a sua cura, onere e responsabilità, tutti gli aspetti tecnici e costruttivi che nel progetto degli arredi non risultano definiti, e in particolare:
In particolare si segnala che, poiché il Progetto di Appalto è stato redatto prima della conclusione delle opere edili e impiantistiche, è indispensabile una verifica di tutte le quote e di tutte le misure dei locali, dell'esatta localizzazione delle corrette misure degli impianti presenti, etc. apportando le opportune modifiche al progetto, che dovranno tuttavia essere tutte approvate dal progettista.
Gli elaborati minimi contenuti nel Progetto Costruttivo dovranno essere: piante quotate, sezioni quotate orizzontali e verticali in scala adeguata, eventuali viste tridimensionali, dettagli costruttivi quotati completi di accurate descrizioni tecniche.

Il Progetto Costruttivo dovrà inoltre contenere tutti gli elementi necessari, schede tecniche, elaborati grafici, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro dato utile per consentire al progettista di verificare la conformità di quanto verrà realizzato con i disegni e le indicazioni contenute nel Progetto di Appalto.

Negli elaborati del Progetto Costruttivo verranno utilizzati i medesimi codici, riferimenti e convenzioni grafiche del Progetto di Appalto.

Il Progetto Costruttivo redatto dall'Appaltatore verrà consegnato in n. 3 copie cartacee timbrate e firmate, assieme a 1 cd-rom con i file in formato pdf e in formato sorgente di tutti elaborati del progetto costruttivo. I formati sorgente dei file dei documenti del progetto costruttivo dovranno essere i seguenti: formato .doc di Word (per le relazioni), formato .xls di Excel (per computi o elenchi), formato .dwg o .dxf (per tutti gli elaborati grafici). Non verranno accettati altri formati sorgente diversi dai suddetti.

2. È onere e responsabilità dell'Appaltatore la verifica di tutte le misure indicate sui disegni, le quali andranno accuratamente verificate con il rilievo dello stato dei luoghi e, se necessario, aggiornate a esclusiva cura e responsabilità dell'Appaltatore stesso.

3. In mancanza di esplicita approvazione del progetto costruttivo da parte del Progettista, e nel caso in cui essi risultino esteticamente diversi da quanto previsto dal progetto d'Appalto, a insindacabile giudizio del Progettista, sarà facoltà della Stazione Appaltante chiedere la sostituzione parziale o integrale dei prodotti forniti, senza alcun onere aggiunto e senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere.

4. È onere esclusivo dell'Appaltatore, a sua cura e responsabilità, il calcolo, la verifica dimensionale e la verifica della fattibilità e stabilità di tutti gli arredi su misura (tavoli, scaffali, banconi, etc.) affinché siano conformi alle norme vigenti relativamente a stabilità, resistenza della struttura, flessione dei piani, prove di carico, resistenza a fatica della struttura, prove d'urto e requisiti generali di sicurezza. Da tale onere è sollevata la Stazione Appaltante, il RUP, il Direttore dell'esecuzione del contratto e il Progettista. In particolare, l'approvazione del progetto costruttivo da parte del Progettista, di cui al punto precedente, è finalizzata solo ed esclusivamente alla verifica della congruenza formale ed estetica del progetto costruttivo elaborato dall'Appaltatore con il progetto d'Appalto.

5. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti applicabili, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

6. Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatrice, e quindi compresi nel prezzo dell'offerta presentata e accettata dalla Stazione Appaltante, gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) rilievo dello stato di fatto, così come indicato nel presente articolo.
- b) redazione del Progetto Costruttivo e dei suoi aggiornamenti, come definito nel presente articolo.
- c) consegna di copie cartacee e digitali del Progetto Costruttivo;
- d) consegna di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione della fornitura, franca di ogni spesa di imballaggio, con il trasporto degli stessi negli spazi della biblioteca ove deve avvenire la posa;
- e) lo svolgimento delle consegne e delle prestazioni nei locali e negli spazi indicati Appaltatore, pur se in questi vi sia contestuale presenza di altre ditte e/o imprese esecutrici di altri lavori e/o forniture;
- f) le opere provvisorie, i mezzi d'opera ed il personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali, per il trasporto degli stessi all'interno dell'edificio e per l'esecuzione di tutti i lavori di posa ed installazione;
- g) le eventuali piccole assistenze murarie che potrebbero rendersi necessarie nell'installazione di arredi ed allestimenti;
- h) l'adozione, nell'esecuzione della fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette all'esecuzione delle prestazioni stesse e dei terzi, nonché

per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sull'appaltatore, restando sollevata l'Appaltatore, il personale preposto a suo nome alla direzione e alla sorveglianza, la DL;

- i) il rispetto di tutte le norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle rispettive procedure ed all'istruzione dei lavoratori sui rischi presenti negli ambienti in cui dovranno operare;
- j) la raccolta e conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta (imballaggi, residui di lavorazione ecc.);
- k) il provvedere, entro 3 (tre) giorni solari successivi e continui dall'ultimazione delle prestazioni, allo sgombero dei locali precedentemente occupati da tutti i materiali e da tutte le attrezzature di sua proprietà;
- l) le eventuali prove tecnologiche sui materiali che la Stazione Appaltante potrà commissionare per l'accettazione dei materiali stessi;
- m) le prove che il collaudatore riterrà di esercitare durante le visite di collaudo

ART. 7 MODALITÀ E TERMINI DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Stazione Appaltante. Qualsiasi modifica al Progetto in qualsivoglia sua parte o elemento, non previamente autorizzata dalla Stazione Appaltante e dal progettista, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comporterà la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria pre-esistente e/o la realizzazione di quanto previsto dal Progetto, secondo le disposizioni dalla Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali, con le relative prove di collaudo.
3. L'allestimento in opera degli arredi ed il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di scarto si intendono a cura e spese dell'aggiudicataria, in quanto tali prestazioni sono da considerarsi incluse nell'offerta presentata.
4. Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dalla aggiudicataria durante la posa in opera saranno posti a carico dello stesso Appaltatore, dopo opportuna quantificazione operata dal competente Servizio Tecnico.

ART. 8 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti.

Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

ART. 9 NOMINA DI UN RESPONSABILE TECNICO E DOMICILIO

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio, presso cui si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto, ove non siano effettuate a mani proprie dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e numero telefonico del responsabile tecnico a cui affidare la gestione dell'appalto, avente esperienza in forniture di analogo tipo.
3. L'Appaltatore, tramite il responsabile tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'appalto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile tecnico e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

ART. 10 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le forniture, le opere, i componenti devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavorazione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci allegati allo stesso Capitolato.

ART. 11 ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ, PROVENIENZA DEI MATERIALI E CERTIFICAZIONI

La conformità della fornitura (arredi ed allestimenti), rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, alla normativa vigente, nonché a quanto proposto in sede di offerta dall'Appaltatore, sarà accertata dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con l'Appaltatrice o di un suo delegato.

Per le operazioni di controllo la Stazione Appaltante si servirà di tecnici dei propri uffici e/o, ove lo ritenga opportuno, di tecnici di sua fiducia e/o di laboratori indipendenti ed accreditati secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025.

I materiali oggetto della fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie e conformi a tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzioni incendi, con relativa certificazione, ove richiesto.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 12 SUBAPPALTO E CESSIONE

1. Il subappalto è consentito entro il limite del 30% dell'importo contrattuale se preventivamente ed espressamente dichiarato in sede di gara, specificando l'oggetto del subappalto. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare anche parzialmente ad altra ditta la fornitura oggetto di appalto, senza preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto. Si applica l'art. 105 del Codice dei contratti.
2. In caso di subappalto, l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
3. E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicatario, a pena di nullità, fatti salvi i casi in cui all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice dei contratti.
4. E' fatto assoluto divieto all'impresa appaltatrice di cedere, anche parzialmente, la fornitura in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 13 RISOLUZIONE

1. Ai fini della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del Codice dei contratti.
2. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno. In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, fatte salve le previsioni di cui all'art. 110 del Codice dei contratti;
 - b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o l'organo di vigilanza o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - c) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15

- (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
 - g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
 - h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;
 - i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto;
 - l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
 - m) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo netto del contratto;
 - n) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'Appaltatore;
 - o) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

3. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ART. 14 RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine della prestazione.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso la Stazione Appaltante si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante;
- spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 15 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'esecuzione del contratto ha inizio non oltre 10 (dieci) giorni dalla stipulazione del contratto, come da apposito verbale redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

2. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa

costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti.

4. Prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui al comma 1, il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi relative a garanzie e polizze assicurative previste nel presente Capitolato e ne comunica l'esito al Direttore dell'esecuzione. La redazione del verbale di avvio dell'esecuzione è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale è inefficace e le prestazioni non possono essere avviate.

ART. 16 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell'appalto è fissato in **giorni 80 (ottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. Entro **15** (quindici) giorni solari dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto deve essere consegnato il Progetto Costruttivo, che dovrà contenere le eventuali modifiche o integrazioni al progetto, che potranno essere accettate o rifiutate dalla Stazione Appaltante e dal Progettista a loro insindacabile giudizio. Entro i suddetti quindici giorni, i file in formato pdf e sorgente di tutti gli elaborati del Progetto Costruttivo dovranno essere inviati via e-mail al referente della Stazione Appaltante e al Progettista.

4. Il progettista e la Stazione Appaltante verificheranno la documentazione ricevuta e daranno comunicazione all'Appaltatore dell'approvazione della stessa o delle modifiche e integrazioni da apportare. Le eventuali modifiche verranno recepite dall'Appaltatore, che provvederà ad aggiornare il Progetto Costruttivo e a consegnarlo entro **5 (cinque)** giorni solari nelle 3 copie cartacee firmate e timbrate e nelle copie digitali previste. Una copia resterà alla Stazione Appaltante, una copia verrà inviata al Progettista e una copia verrà restituita all'Appaltatore, dopo opportuna verifica dell'avvenuto recepimento delle modifiche e integrazioni richieste, controfirmata dal progettista per accettazione della congruenza rispetto al progetto d'Appalto. Tutto quanto previsto a questo comma potrà anche avvenire in via telematica tramite PEC o nelle modalità che verranno stabilite dalla Stazione Appaltante.

5. La fornitura e posa degli arredi e la realizzazione delle opere complementari dovranno avvenire entro e non oltre il termine di **80 (ottanta) giorni** naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Nell'organizzare l'esecuzione della fornitura e delle opere di appalto, l'Appaltatore dovrà tenere in considerazione che i giorni utili per accedere alla sede di destinazione degli arredi sono quelli feriali e, previo accordo con l'Appaltatore, le giornate di sabato. In ogni caso, l'esecuzione della fornitura e delle opere di appalto dovrà avvenire secondo un calendario da concordare con il Responsabile Unico del Procedimento e con i referenti della Stazione Appaltante.

6. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere organizzata una riunione di coordinamento tra i referenti della Stazione Appaltante e l'Appaltatore. In tale riunione verrà presa ulteriore visione dei luoghi dove avverrà il montaggio della fornitura e verranno verificate eventuali interferenze con altre lavorazioni che dovessero essere in corso.

7. L'aggiudicataria dell'appalto deve effettuare consegna e posa degli arredi a proprio rischio, con carico delle spese di qualsiasi natura e nei termini sopra indicati. Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o montaggio degli arredi i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dalla Stazione

appaltante: in tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro 5 (cinque) giorni dal suo verificarsi.

8. Tutte le spese relative al trasporto, all'installazione e allo smaltimento degli imballaggi sono a carico dell'Appaltatore. La consegna si intende completata quando tutti gli arredi siano stati consegnati e installati e quando siano state realizzate tutte le opere complementari. Di tale adempimento sarà redatto idoneo Verbale sottoscritto dal RUP e dal Rappresentante dell'Appaltatore.

9. Tutte le prestazioni per la posa in opera degli arredi e dei complementi d'arredo oggetto della fornitura saranno eseguiti "a regola d'arte", secondo il Progetto di Appalto e il Progetto Costruttivo, nonché secondo le prescrizioni che, in corso di esecuzione delle prestazioni stesse, verranno impartite dal referente della Stazione Appaltante.

ART. 17 PROROGHE

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non fosse in grado di ultimare le prestazioni nei termine contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine contrattuale, ma comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DE.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DE se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DE se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 16, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

ART. 18 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'esecuzione, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dell'esecuzione redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione delle prestazioni già effettuate;
- b) l'adequata motivazione a cura del Direttore dell'esecuzione;

- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell'esecuzione o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il RUP redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il verbale di ripresa dell'esecuzione è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore, che lo sottoscrive.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate delle prestazioni, da indicare nei relativi verbali. Le contestazioni dell'Appaltatore sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e/o di ripresa; se l'Appaltatore non interviene alla firma dei verbali o rifiuta di sottoscriverli, oppure vi appone delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento generale.

ART. 19 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dell'esecuzione ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dell'esecuzione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dell'esecuzione.
3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista da contratto, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, in quanto compatibili.

ART. 20 PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

1. Entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore predispone e consegna al Direttore dell'esecuzione **un proprio programma esecutivo delle prestazioni**, elaborato

in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni prestazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dell'esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il DE si sia pronunciato, il programma esecutivo delle prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto delle eventuali interferenze che potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre ditte al lavoro nei luoghi della posa della fornitura.

2. Il programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle prestazioni e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalle prestazioni intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, qualora nominato, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo delle prestazioni deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 21 CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA FORNITURA

1. La direzione dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. La quantità della fornitura saranno determinate in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi e negli elaborati di progetto. Le misure saranno rilevate in contraddittorio. In caso di indicazioni contrastanti è da ritenersi valida sempre e comunque l'interpretazione più favorevole per la Stazione Appaltante.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture, servizi e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture, servizi e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle prestazioni appaltate secondo le regole dell'arte.
4. Gli oneri di sicurezza (OS), come evidenziati nell'apposita colonna rubricata "oneri per la sicurezza", sono valutati a corpo in base all'importo previsto nel bando di gara. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Direttore dell'esecuzione.

ART. 22 EVENTUALI FORNITURE/SERVIZI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali forniture/servizi in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure di cui al comma 3.
 - c) Gli eventuali oneri di sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili, determinate nelle misure di cui al comma 3.
 - d) Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 23 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, i cui criteri verranno indicati nella lettera d'invito.

ART. 24 PAGAMENTI IN ACCONTO

A norma del d. lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207 per le parti in vigore, ed in base ai dati risultanti dai documenti contabili, sarà effettuato lo stato di avanzamento al completamento di ogni singolo intervento e comunque al **raggiungimento di un importo non inferiore al 35% dell'importo contrattuale**, contabilizzato, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza, e al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, a cui verrà aggiunta l'IVA di legge

La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dall'accettazione di regolare fattura fiscale mediante emissione dell'apposito mandato. La fattura, che dovrà pervenire all'Ufficio Fornitori della Stazione Appaltante completa dell'indicazione dell'impegno di spesa, non potrà essere accettata dalla Stazione Appaltante prima del perfezionamento della verifica di conformità e dell'attestazione di regolare esecuzione da parte delle autorità preposte per legge.

La decorrenza dei termini di pagamento è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo della/e verifica/che tecniche, alla richiesta/presentazione/ottenimento del DURC anche degli eventuali subappaltatori, alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento ivi compreso, a titolo di esempio, la verifica della regolarità delle condizioni di subappalto, il conseguimento di nulla osta in materia di regolarità fiscale, ecc.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo di cui al presente articolo.

I pagamenti verranno effettuati, con bonifico bancario sul c/c indicato dall'Appaltatore a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del servizio reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del Direttore d'Esecuzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231 del 09/10/2002 e del Regolamento di contabilità della Stazione Appaltante.

Il predetto termine di 30 giorni potrà essere aumentato a un massimo di 60 giorni, al verificarsi di eventi particolari o circostanze oggettive. Pertanto, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare

esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 in materia, ancora vigenti. Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla l. 190 del 23/12/2014 art. 1 commi da 629 a 633.

Si precisa che il contratto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche circa gli obblighi di tracciabilità finanziaria. Con l'entrata in vigore, dal 31 marzo 2015, degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'Appaltatore sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del numero di CIG (codice identificativo di gara).

ART. 25 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale delle prestazioni è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al comma 3.
2. Il conto finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nella documentazione contabile, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alla ritenuta di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, che è effettuata entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta emissione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni riconosciuta e accettata ovvero nel maggiore termine indicato dall'Appaltatore nell'offerta tecnica.
6. L'Appaltatore e il Direttore dell'esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART. 26 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai fini di cui al successivo comma 3; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

- b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 4;
 - c) agli adempimenti e pagamenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 52 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice dei contratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 3, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti.

ART. 27 RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002.

ART. 28 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

- 1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 29 VARIAZIONI

1. La stazione appaltante può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 106 del Codice dei contratti. Entro il limite di cui al comma 12 dell'art. 106 del predetto Codice, si procede mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione; nel caso in cui la variazione superi tale limite, la Stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal RUP.
3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'Esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al Direttore dell'Esecuzione prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio della prestazione oggetto di tali richieste.
5. Qualora le varianti comportino la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, si applicano le disposizioni di cui agli articoli relativi alle Sospensioni ordinate dal RUP e dal DE.

ART. 30 PREZZI APPLICABILI ALLE NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi, all'Elenco Forniture
2. L'Elenco Prezzi ha validità di **24 mesi** a partire dalla data di inizio delle prestazioni.
3. Se tra i prezzi di cui all'Elenco Forniture – Computo Metrico Estimativo contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per le prestazioni in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, soggetti al ribasso d'asta, mediante apposito verbale di concordamento e secondo i seguenti criteri:
 - a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

CAPO 7. CAUZIONI E GARANZIE

ART. 31 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e alla lettera di invito.

ART. 32 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrate dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, in conformità all'articolo 103, comma 4 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da acquisire d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, nonché per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto

dei commi 1 e 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 se, in corso di esecuzione, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in mancanza, la stazione appaltante tratterrà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 32 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 33 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. All'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 32 e all'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 33 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti, secondo le modalità ivi indicate.

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso dei requisiti di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

ART. 34 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del d. lgs. 50/2016, dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di montaggio e posa in opera della fornitura, con decorrenza dalla data di consegna. La somma assicurata complessivamente sarà pari all'importo contrattuale.

2. La polizza, inoltre, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della fornitura, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro.

3. L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna della fornitura.

4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia, come previsto dall'art. 103 comma 7 del d. lgs. 50/2016.

CAPO 8. DISCIPLINA DELLA FORNITURA

ART. 35 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Tutti i materiali e i prodotti forniti devono rispondere ai requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11/01/2017 (“Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili”) e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente all'Allegato “Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni”.

Per le verifiche e le certificazioni da produrre a riprova di tali requisiti si rimanda alla normativa vigente di cui sopra.

Conformemente a quanto previsto dal Codice dei contratti, il rispetto dei criteri ambientali minimi si applica per almeno il **50% del valore a base d'asta**, limitatamente alle categorie di forniture non connesse agli usi finali di energia, mentre si applica per l'intero valore di gara relativamente alle categorie di forniture con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, quali:

a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: D.M. 23 dicembre 2013, pubblicato nel supplemento ordinario

n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;

b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: D.M. 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti.

Documenti richiesti per verifica requisiti

L'aggiudicatario ha obbligo di fornire documentazione specifica tecnica minima e clausole contrattuali, in relazione alla tipologia di fornitura ed al relativo DM.

ART. 36 CRITERI AMBIENTALI MINIMI DA ADOTTARE PER TUTTI I PRODOTTI REALIZZATI SU MISURA

I prodotti realizzati su misura (scaffali, espositori, banconi, tavoli realizzati su misura, etc.) devono rispondere ai requisiti prescritti dai CAM di cui all'Allegato 2 del DM 11/01/2017 nella misura del 50%, ma in aggiunta a quanto sopra **anche la restante parte dei prodotti realizzati su misura deve comunque rispondere ai Criteri Ambientali Minimi di seguito elencati.**

Legno e materiali a base di legno dei prodotti realizzati

Il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da fonti legali. Tutti le parti in legno massello, pannelli multistrati, pannelli truciolari e nobilitati che saranno utilizzati per la costruzione degli arredi su misura, dovranno provenire da boschi e foreste dove è attuata una gestione certificata sostenibile oppure essere prodotti con l'utilizzo per il 100% di legno riciclato oppure una combinazione di entrambi.

Documenti richiesti per verifica requisiti:

L'aggiudicatario deve presentare adeguati attestati di conformità, quali: certificati di catena di custodia rilasciati seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale (per es.: FSC, PEFC o equivalente). In alternativa, l'aggiudicatario deve indicare i tipi (specie), le quantità e le origini (provenienza) del legno utilizzato nella produzione, allegando una dichiarazione di legalità, che garantisca la tracciabilità del legno lungo l'intera catena produttiva, dalla foresta al prodotto finale.

Legno riciclato

Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno costituenti il prodotto finito, non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata:

Elemento/composto	mg/kg di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

Documenti richiesti per verifica requisiti:

Documentazione tecnica del produttore di pannelli a base di legno, basata su rapporti di prova eseguiti da un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025. Si presume conforme al requisito il prodotto in possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894.

Plastica

Tutte le parti di plastica di peso ≥ 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 11469 "Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche".

Documenti richiesti per verifica requisiti:

Presenza del marchio di identificazione.

Rivestimenti superficiali con prodotti vernicianti

I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50, R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008. Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso.

Documenti richiesti per verifica requisiti

L'aggiudicatario deve presentare l'elenco dei prodotti usati per il trattamento delle superfici di ciascun materiale presente nei mobili, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia di sicurezza o

documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di vernici) attestante la conformità ai suddetti criteri. Il contenuto di COV nelle vernici deve essere determinato con i metodi descritti nella UNI EN ISO 11890-1 per i prodotti bicomponenti o UNI EN ISO 11890-2 per i prodotti monocomponente. Il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.

Adesivi e colle

Il contenuto di COV negli adesivi pronti all'uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente. Resine, collanti, vernici e gli altri materiali utilizzati per la realizzazione dei prodotti devono essere privi o a basso contenuto di formaldeide libera; gli eventuali pannelli truciolari impiegati devono rispettare le caratteristiche previste per la Classe E1 ai sensi delle Norme DIN - EN 120 e DIN.

Documenti richiesti per verifica requisiti

L'aggiudicatario deve presentare un elenco di tutti gli adesivi utilizzati per assemblare il mobile allegando le relative schede di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di adesivi e colle) che indichi il contenuto di COV e dimostri il soddisfacimento del requisito. La percentuale di COV negli adesivi deve essere determinata con i metodi descritti nelle parti appropriate della norma UNI EN ISO 11890. Il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.

Requisiti dell'imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi -Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi -Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione-Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi -Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi -Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

Documenti richiesti per verifica requisiti

L'aggiudicatario deve descrivere l'imballaggio utilizzato, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare) e dichiarare il contenuto di riciclato. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di

contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" (ad esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

ART. 37 NORMATIVA UNI PER GLI ARREDI

Gli arredi dovranno corrispondere alle prestazioni delle norme UNI.

ART. 38 PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

Le Ditte offerenti sono tenute a prendere visione dei documenti di gara, che dovranno essere accettati nella loro interezza, oltre a svolgere obbligatoriamente, pena l'esclusione dalla gara, il sopralluogo nei locali da arredare e completare, nei termini e con le modalità fissati dalla Stazione Appaltante. L'incaricato dell'impresa concorrente dovrà presentarsi munito di copia fotostatica del certificato della Camera di Commercio da cui si evinca il nominativo del rappresentante legale e/o del direttore tecnico. Qualora l'incaricato dell'impresa concorrente non sia il rappresentante legale o il direttore tecnico, lo stesso dovrà presentarsi munito di apposita delega rilasciata su carta intestata dell'impresa, sottoscritta dal suo legale rappresentante, alla quale andrà allegata copia fotostatica di un documento di identità (oltre a copia del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A di cui sopra). A sopralluogo avvenuto, l'ufficio competente rilascerà la relativa attestazione.

ART. 39 CAMPIONI DELL'AGGIUDICATARIA

1. I campioni, che saranno presentati in sede di gara, rappresentativi della qualità intrinseca dei materiali e della qualità estetica dei prodotti proposti, costituiscono referenze per l'intera fornitura.

I campioni saranno riferiti a:

a) **2 scaffali bifronte mobili, completi di binari**, adatti a essere movimentati.

2. L'articolo gli articoli presentati dovranno essere consegnati e montati nei locali che verranno indicati dalla Stazione Appaltante. Sugli scaffali deve essere indicato la denominazione sociale della ditta concorrente.

3. Nessun compenso spetterà alle ditte per la predisposizione e la consegna dei campioni. I campioni dovranno essere accompagnati da un documento di consegna in duplice copia che attesti il numero dei colli consegnati, con indicazione dei codici relativi ai campioni sopra citati, che verrà restituito sottoscritto per ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di consegna. I campioni potranno essere sottoposti, da parte della Stazione Appaltante, a prove che potrebbero provocare danneggiamenti agli stessi, senza nulla pretendere da parte della ditta.

4. I campioni presentati dalla ditta aggiudicataria, che serviranno come esclusivo paragone per la valutazione della qualità dei prodotti forniti, saranno custoditi dalla Stazione appaltante sino a completa esecuzione del contratto.

5. I campioni e le mazzette dei colori non potranno essere sostituiti né restituiti nel corso della procedura di gara e rimarranno a disposizione della Commissione fino alla conclusione delle operazioni di gara e comunque fino all'aggiudicazione definitiva della fornitura.

6. Tutto il materiale dovrà essere ritirato, a cura delle Ditte offerenti, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

7. Viene data facoltà della ditta vincitrice dell'appalto di utilizzare i campioni consegnati nella fornitura della relativa biblioteca (a esclusione del campione del bancone), fermo restando che i campioni siano in ottimo stato e realizzati a regola d'arte.

8. La mancanza totale della presentazione delle campionature costituirà motivo di esclusione dalla gara. La Stazione Appaltante valuterà la possibilità, a sua discrezione, di ricorrere all'invito a integrare la campionatura nei casi di incompleta presentazione della stessa.

ART. 40 CERTIFICAZIONI

1. Le forniture dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 ed al Decreto Ministero dell'Interno 26 Giugno 1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi", nonché successive modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** presentare al momento della fornitura, oltre alle certificazioni relative ai requisiti minimi ambientali delle forniture:

- la certificazione che le eventuali parti elettriche inserite negli arredi siano state realizzate e installate in conformità alla vigente legislazione in materia di sicurezza antincendio;
- la certificazione attestante la durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità del prodotto. Il prodotto infatti deve rispettare i requisiti di durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità prescritti nelle norme EN applicabili all'uso del prodotto. In assenza di norme EN, sono applicabili i requisiti delle norme ISO. Se non esistono norme EN o ISO, un istituto di prova indipendente deve effettuare una valutazione della durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità del prodotto sulla base della progettazione e scelta dei materiali.

Le certificazioni inerenti i materiali dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei materiali stessi; tutte le restanti certificazioni dovranno essere intestate alle aziende produttrici.

3. Le forniture dovranno essere conformi alle vigenti norme nazionali ed europee relativamente alla sicurezza, resistenza e idoneità; alle norme vigenti in materia antinfortunistica e prevenzione incendi; alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008; al requisito di sicurezza Classe E1, relativo all'emissione di formaldeide; alle norme UNI, ISO e CE vigenti. I componenti (legno e metallo) e le vernici utilizzati dovranno essere atossici e non nocivi sia al contatto cutaneo che orale. Tutta la documentazione relativa alle certificazioni di cui sopra dovrà essere fornita al momento della fornitura.

ART. 41 CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le forniture dovranno essere comprensive di montaggio, nonché di tutta la ferramenta ed accessori necessari, anche se non espressamente previsti in Capitolato, in modo da assicurare che siano pronti all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonei alle funzioni richieste. L'installazione dovrà essere eseguita, a regola d'arte, da personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore. Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera, compreso il loro smaltimento, attuando la raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali, secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D. Lgs. 152/06 e s. m. ed i.), si intende a cura e spese della Ditta appaltatrice. I locali dovranno essere lasciati puliti e pronti per il loro utilizzo. La consegna parziale di quantitativi d'arredo non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, pur avendo già consegnato una quota

parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine (esclusa l'ipotesi di ritardi per richieste della Stazione Appaltante in base ad esigenze del cantiere) costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota delle forniture giunte oltre il termine, delle penalità previste dal presente Capitolato.

ART. 42 REGOLARITA' DELLA FORNITURA

1. L'accertamento della regolarità della fornitura per le tipologie ed i quantitativi ordinati e per la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'installazione delle forniture sarà effettuato nel termine di 30 giorni dal momento della consegna e completamento delle operazioni di montaggio e installazione, da parte del Direttore dell'esecuzione.
2. In caso di difformità e/o imperfezioni, il DE potrà, entro lo stesso termine:
 - chiedere l'eliminazione, senza costi aggiuntivi, delle imperfezioni riscontrate;
 - rifiutare e/o restituire la merce, chiedendone la sostituzione senza alcun compenso aggiuntivo;
 - procedere alla proposta di risoluzione del contratto ed alla richiesta dell'eventuale maggior danno subito.
3. L'Appaltatore è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica di gara, manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione o installazione o da difetti dei materiali impiegati. Entro 10 giorni dalla data della lettera della Stazione Appaltante con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico-prestazionali. Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, la Stazione Appaltante applicherà la penale previste dal capitolato.
4. La Stazione appaltante si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti e imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo all'impresa.
5. La consegna di forniture non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato non costituisce interruzione dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protraggano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle relative penalità previste.
6. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata soltanto dopo l'accertamento della regolarità della fornitura.

ART. 43 GARANZIA ED ASSISTENZA POST VENDITA

1. L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto funzionamento delle forniture, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per il periodo di garanzia previsto dalla normativa vigente, e comunque per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo eventualmente indicato nell'offerta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare fornitura.
2. Tale servizio è disciplinato da quanto indicato nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria. In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti.

3. La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati nei tempi indicati dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica decorrenti dalla richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte. La ditta appaltatrice inoltre garantisce l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) per almeno 5 anni dalla data di ultimazione della fornitura.
4. Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, verranno fornite dall'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante; le parti sostituite verranno ritirate dall'Appaltatore che ne acquisisce la proprietà.
5. L'Appaltatore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore.
6. Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal Direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore un'apposita "Nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'Appaltatore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al contratto.
7. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Appaltatore tramite un tecnico specializzato.
8. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra richiamata, la stazione appaltante applicherà le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma specificatamente trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Le penali si applicano ad ogni fornitura per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola.
10. Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito o comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali della stazione appaltante, l'Appaltatore, previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione (stazione appaltante o RUP), dovrà provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente atto, sino al momento della sostituzione delle forniture.
11. Il ritiro delle forniture da sostituire e di quelle in loro sostituzione, nonché la consegna delle forniture in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Appaltatore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la stazione appaltante.
12. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una fornitura comporti il mancato utilizzo di altre forniture funzionalmente collegate, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre forniture.

ART. 44 PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione per l'avvio stesso ai sensi dell'articolo 15, comma 1 oppure comma 3;
 - b) nell'avvio dell'esecuzione del contratto per mancato avvio o per inefficacia del verbale di avvio imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
 - c) nella ripresa dell'esecuzione delle prestazioni a seguito di un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dell'esecuzione per il ripristino delle prestazioni non accettabili o danneggiate.
3. La penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo delle prestazioni ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo delle prestazioni di ripristino o di nuova esecuzione ordinate per rimediare a quelle non accettabili o danneggiate.
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dell'esecuzione, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica in sede di verifica di conformità.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare
6. il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 14 in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Sono fatti salvi eventuali differimenti del termine di avvio concordati tra le parti su espressa richiesta, o documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di ditte terze produttrici. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione inviata dalla stazione appaltante. In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni si procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
-

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 45 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine delle prestazioni e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro quindici giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni il Direttore dell'esecuzione procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione e fornitura che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 44, in proporzione all'importo della parte di prestazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello delle prestazioni di ripristino.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato in tema di garanzia ed assistenza post-vendita, dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di verifica di conformità, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione delle prestazioni se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore dell'esecuzione le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il Direttore dell'esecuzione non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al presente Capitolato. La predetta riserva riguarda eventuali impianti elettrici e speciali che fossero presenti nella fornitura.

ART. 46 TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il collaudo o certificato di regolare esecuzione sarà eseguito da personale incaricato dalla Stazione Appaltante tecnicamente idoneo, ovvero da professionisti individuati dalla Stazione Appaltante in relazione allo specifico contratto.
2. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine perentorio di 180 (centottanta) giorni dalla data di redazione del Verbale di Ultimazione Fornitura; esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. I termini suddetti saranno sospesi nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'aggiudicataria: il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.
3. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Il collaudo viene eseguito alla presenza di una persona incaricata dalla aggiudicataria, debitamente invitata dalla Stazione Appaltante. In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato della aggiudicataria, il verbale di collaudo

fa egualmente stato contro di essa.

5. Il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può accettare il materiale o rifiutarlo, ovvero dichiararlo rivedibile. Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato e/o alle normative di settore vigenti. L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, entro 10 giorni solari dalla ricezione della richiesta di sostituzione, alla sostituzione stessa dei beni con altri corrispondenti ai requisiti contrattuali pattuiti.

6. L'accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione stessa. Qualora il collaudo non risultasse positivo per una o più voci, l'Appaltatore sarà tenuta, a sua cura e spese, a rimuovere il bene giudicato non idoneo e ad approntare e consegnare nuovi arredi/complementi d'arredo sostitutivi entro il termine di 10 giorni solari precedentemente indicato.

7. La Stazione appaltante non risponde dei possibili furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale danneggiamento.

8. I collaudatori potranno sottoporre ad esame, a propria scelta, le quantità di prodotti che ritengono opportuno, senza che l'Appaltatore possa elevare contestazioni o pretese. Nell'ambito delle operazioni di collaudo potranno inoltre essere previste per ciascuna tipologia di arredo oggetto della fornitura (per un numero massimo di 3 campioni di tipologia) esami o prove a campione da effettuarsi a spese dell'impresa presso il Laboratorio centro prove del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o presso un laboratorio indipendente ed accreditato secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la partita. I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'impresa, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. L'Appaltatore si impegna a reintegrare a sue spese i beni deteriorati.

9. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 102 del Codice dei contratti e la disciplina in materia di collaudo contenuta nel Regolamento generale.

ART. 47 PRESA IN CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI ULTIME

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui al presente Capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dell'esecuzione o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione delle prestazioni, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

CAPO 10. NORME FINALI

ART. 48 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al Codice dei contratti, al Regolamento generale e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto posto a base di gara, opportunamente implementato, modificato e integrato dal Progetto Costruttivo nelle more di quanto prescritto dal presente Capitolato (previa accurata verifica di tutte le misure e di tutte le eventuali interferenze che possano essere determinate dalla presenza di impianti o altri elementi non riportati nel progetto di Appalto), e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle forniture. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
- c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dell'esecuzione, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione degli elementi oggetto della presente fornitura;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato;
- e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- f) la concessione, su richiesta del Direttore dell'esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidate prestazioni non comprese nel presente Capitolato, dell'uso parziale o totale delle impalcature e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che eventualmente per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione delle prestazioni, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle

altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

i) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di prestazione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dal Direttore dell'esecuzione, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore dell'esecuzione, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di prestazione, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli delle prestazioni tenendo a disposizione del Direttore dell'esecuzione i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte del Direttore dell'esecuzione con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DE; nel caso di sospensione delle prestazioni deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni;

r) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

s) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

t) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere.

2. In caso di danni causati da forza maggiore a forniture, opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati di 1/4 (un quarto) della percentuale di incidenza delle spese generali e della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarate dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, nelle misure minime previste dall'articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale. L'Appaltatore è tenuto a denunciare i danni al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

3. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 2 sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'Appaltatore.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a firmare i documenti contabili sottopostogli dal Direttore dell'esecuzione,

subito dopo la firma di quest'ultimo.

ART. 49 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione delle prestazioni e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,00 ad Euro 516,00.

ART. 50 CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 80 di base e 120 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

ART. 51 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART. 52 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di cui agli articoli 28, commi 2 e 5, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 28, comma 4.

2. Con riferimento a tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) i pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui a pagina 1 del presente Capitolato speciale.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontrattanti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 53 CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R..
3. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000:

4. che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

ART. 54 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

ART. 55 FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

ART. 56 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti contrattuali dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni di cui all'articolo 13, del D.Lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Per quanto riguarda la Stazione appaltante, Tea s.p.a., come rappresentata nel contratto, è il titolare del trattamento dei dati personali e tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge. La trasmissione dei dati dall'Appaltatore alla stazione appaltante avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
